



IL COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DI NAPOLI

in persona del Commissario, dott. Leonardo Pica, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n° 4 del ruolo contenzioso dell'anno 2020,

letta l'istanza presentata congiuntamente dai difensori di tutte le parti del processo, pendente tra Comune di Bojano, Regione Molise ed altri, volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito telematico delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., stante l'esigenza di rispettare le misure in materia di contenimento e di gestione dell'attuale emergenza epidemiologica e di evitare i rischi di contagi negli spostamenti tra regioni;

rilevato che effettivamente all'esito dell'ultima udienza del 18 febbraio 2021 sono stati concessi alle parti i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.;

considerato l'evolversi e l'aggravamento della situazione epidemiologica e tenuto conto dei recenti provvedimenti, anche governativi, e delle misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ivi comprese quelle contenute nel recente D.P.C.M. del 2 marzo 2021);

considerato che, allo stato, non è possibile lo svolgimento del processo civile telematico presso i Commissariati, non essendo stato autorizzato l'utilizzo nè dell'applicativo SICID nè dell'applicativo *Consolle del magistrato*;

considerato, tuttavia, che l'attuale situazione emergenziale impone l'adozione di misure eccezionali, perdurando lo stato di emergenza (attualmente prorogato fino al 30 aprile 2021), volte ad evitare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali ed a consentire, quindi, ai difensori delle parti di depositare gli atti "da remoto";

tenuto conto delle direttive governative e ministeriali, finalizzate ad una forte utilizzazione degli strumenti tecnologici per «*delocalizzare e remotizzare il lavoro*»;

rilevato che il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (concernente ulteriori misure urgenti in materia di tutela

della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) non detta regole specifiche con riguardo al processo commissariale (cfr. artt. 25-27);

rilevato, tuttavia, che l'art. 24, commi 4 e 5, del suddetto decreto, sia pur relativamente agli atti del processo penale, reca disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e prevede che *«4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. 5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza»;*

considerato che a tali previsioni, stante l'eccezionalità della situazione, è possibile conformarsi, per la semplificazione delle attività di deposito degli atti del processo

commissariale, stante anche l'accordo delle parti;

considerato che, quanto alle le specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale e alle ulteriori modalità di invio, può farsi riferimento alle prescrizioni, in quanto compatibili, dettate dal Provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;

ritenuto, pertanto, che, in via eccezionale e per tutta la durata dello stato di emergenza, possa autorizzarsi il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e dei documenti, da parte dei difensori, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recapitando gli atti all'indirizzo PEC del Commissariato (uscivici.napoli@giustiziacert.it), nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del Provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (quanto al formato degli atti, alla sottoscrizione digitale e alle modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico), nonché inoltrandoli ai difensori delle altre parti, sempre telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, con le medesime modalità;

ritenuto che, a cura della cancelleria, la copia analogica degli atti debba poi essere inserita nel fascicolo "cartaceo", previa attestazione da parte del cancelliere della conformità all'originale informatico pervenuto, della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza, con allegata la stampa della ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica, che farà fede in ordine alla data;

P.Q.M.

autorizza, in via eccezionale e per tutta la durata dello stato di emergenza, il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e dei documenti mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recapitando gli atti all'indirizzo PEC del Commissariato (uscivici.napoli@giustiziacert.it), nel rispetto delle prescrizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 3 del Provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore Generale dei sistemi

Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (quanto al formato degli atti, alla sottoscrizione digitale e alle modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico), nonché inoltrandoli ai difensori delle altre parti, sempre telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, con le medesime modalità;

dispone che, a cura della cancelleria, venga poi inserita nel fascicolo "cartaceo" sia la copia analogica degli atti, con l'attestazione da parte del cancelliere della conformità all'originale informatico pervenuto, della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza, sia la stampa della ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica, che farà fede in ordine alla data del deposito;

invita le parti ad indicare sempre nelle memorie il numero di ruolo, l'ufficio, il Giudice e le parti, con i relativi codici fiscali.

Si comunichi alle parti.

Napoli, 10 marzo 2021

IL COMMISSARIO